



Disciplinare di Concessione: Obblighi del concessionario

Regolamento regionale 27/10/2015 n.9, Legge regionale 04/04/2012 n. 6

Il sottoscritto									
Cognome			Nome			Codice Fiscale			
Data di nascita			Sesso	Luogo di nascita		Cittadinanza			
Residenza									
Provincia	Comune		Indirizzo			Civico	Barrato	SNC	CAP
Telefono fisso		Telefono cellulare		Posta elettronica ordinaria		Posta elettronica certificata (domicilio digitale)			

Valendosi della facoltà prevista dall'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445 e dall'articolo 483 del Codice Penale nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti,

PRENDE ATTO E SOTTOSCRIVE QUANTO SEGUE

Articolo 1

1. L'Autorità di Bacino del Lario e dei Laghi Minori, in sede di assegnazione di posto d'ormeggio, concede, in quanto concessione di spazio demaniale, la sola occupazione mediante l'imbarcazione dichiarata nell'istanza di concessione.
2. Il posto d'ormeggio dato in concessione viene accettato nello stato di fatto in cui si trova nel momento dell'assegnazione.

Articolo 2

1. E' vietata la cessione a terzi del posto d'ormeggio assegnato anche temporaneamente ed a titolo gratuito. Tale inadempienza sarà causa di decadenza d'ufficio del posto concesso.
2. E' vietato ormeggiare l'unità di navigazione in posti diversi da quelli assegnati.
3. La vendita a terzi dell'unità di navigazione oggetto della concessione non comporta per l'acquirente il diritto d'occupazione del posto di ormeggio.
4. L'alienazione di cui sopra comporta per il concessionario l'obbligo della comunicazione di cambio barca o rinuncia all'Autorità di Bacino con appositi moduli. In caso di rinuncia il titolare dovrà provvedere con la restituzione del contrassegno e dovrà liberare il posto di ormeggio assegnato.
5. La concessione demaniale ha un carattere fiduciario e pertanto:
 - a. gli eventuali eredi per successione dovranno inviare una comunicazione allegando il certificato di morte e lo "stato di famiglia degli eredi per successione", pena la revoca della concessione stessa;
 - b. le eventuali società che subentrano a seguito di alienazioni, trasferimento di diritti reali o personali di godimento, ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, acquisizione o insolvenza, dovranno inviare una comunicazione allegando la copia dell'atto sulla base del quale viene chiesto il subingresso.
6. E' vietato lo scambio dei posti d'ormeggio fra assegnatari. L'Autorità di Bacino per motivazioni d'ufficio potrà scambiare i posti assegnati.

7. E' vietato ormeggiare unità di navigazione diversa da quella dichiarata sulla domanda. Tale inadempienza sarà causa di decadenza d'ufficio del posto concesso.
8. La sostituzione dell'unità di navigazione oggetto di concessione deve essere richiesta con apposito modulo ed autorizzato dall'Autorità di Bacino previa verifica preventiva della compatibilità della nuova unità di navigazione con le caratteristiche tecniche dimensionali del posto barca assegnato. Anche l'eventuale modifica del colore o di altre caratteristiche sulla stessa unità di navigazione deve essere tempestivamente comunicata in forma scritta corredata da fotografia a colori.
9. La rinuncia da parte del concessionario del posto assegnato, agli effetti del pagamento del canone, qualora presentata entro il termine del primo semestre, avrà efficacia dal secondo semestre, viceversa, avrà decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo;

Articolo 3

1. Il concessionario deve mantenere l'unità di navigazione ormeggiata nei limiti della concessione non occupando, anche parzialmente o con cavi d'ormeggio, gli spazi concessi ad altri o quelli di uso comune.
2. L'unità di navigazione dovrà essere ormeggiata al posto assegnato corrispondente al contrassegno fornito, in conformità alle modalità previste, a cura e sotto la responsabilità dell'utente. In particolare ogni unità dovrà essere dotata di un congruo numero di parabordi. Il contrassegno dovrà essere esposto, in modo ben visibile da terra.
3. E' vietato, salvo casi di forza maggiore, dare fondo alle ancore. Le imbarcazioni dovranno fruire esclusivamente delle attrezzature di ormeggio predisposte dall'Autorità di Bacino.
4. Il concessionario deve mantenere in buono stato d'uso il proprio natante con particolare riferimento alla pulizia e allo svuotamento dell'acqua piovana o ad infiltrazioni nello scafo che impediscano o rendano pericoloso l'ormeggio alle altre imbarcazioni e malsano l'ambiente.
5. Tutte le unità di navigazione ormeggiate dovranno essere coperte da assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi per tutto il periodo di concessione dell'ormeggio, estesa, per le unità dotate di motore alla copertura per la responsabilità derivante da incendio contro terzi.
6. Il concessionario di posto barca a terra deve garantire l'ordine e la pulizia sia dell'area oggetto di concessione assegnatagli che quelle immediatamente limitrofe oltre che alla stessa unità di navigazione; a questo proposito l'Autorità di Bacino potrà imporre una tipologia ed un colore specifici per i teloni delle unità di navigazione stazionanti su una stessa riva;
7. Il concessionario dovrà ormeggiare correttamente e in sicurezza l'unità di navigazione. La cima di ormeggio principale deve essere fissata nella parte inferiore della boa. L'anello superiore della boa ha la sola funzione di sostegno della boa e deve essere utilizzato esclusivamente per il fissaggio della cima di sicurezza.

Articolo 4

1. Il concessionario non può modificare o in ogni modo manomettere le attrezzature portuali anche mediante l'installazione di attrezzature d'ormeggio (bitte, anelli, boe, pali, corpo morto, catene, ecc.) se non espressamente autorizzate dall'Autorità di Bacino; in ogni caso, quanto installato resterà in dotazione alle attrezzature portuali senza possibilità di rimozione o di rimborso delle spese sostenute.
2. Il concessionario che, volontariamente, per imperizia, per dolo o per qualsiasi altro motivo arrechi danno alle strutture portuali, ai beni demaniali e/o ad imbarcazioni terze, deve provvedere al risarcimento dei danni nei termini previsti dal codice civile.

Articolo 5

1. Il concessionario non deve mantenere un comportamento lesivo dei diritti degli altri utenti del porto o dell'approdo ed un comportamento ed atteggiamento di decoro consoni di un uso di aree pubbliche.
2. Il concessionario che, volontariamente, per imperizia o per qualsiasi altro motivo arrechi danno alle strutture portuali, ai beni demaniali e/o ad imbarcazioni terze dovrà immediatamente darne comunicazione all'Autorità di Bacino del Lario e dei laghi minori e provvedere al risarcimento dei danni nei termini previsti dal codice civile.
3. Nessuna responsabilità per danni, furti e sinistri viene assunta dall'Autorità di Bacino nei riguardi delle unità di navigazione assegnatarie del posto barca, sia pur autorizzate all'ormeggio.

4. Parimenti non sono riconoscibili responsabilità all'Autorità di Bacino per eventuali danni ai natanti autorizzati o impedimenti a causa di forza maggiore e fenomeni naturali.
5. I proprietari delle unità di navigazione sono responsabili dei guasti o danneggiamenti arrecati dai loro mezzi alle attrezzature portuali ed alle altre unità di navigazione.
6. I proprietari delle unità di navigazione sono responsabili dei danni ambientali provocati dallo svuotamento delle acque di sentina, delle acque nere o bianche dei serbatoi esistenti a bordo.

Articolo 6

1. Qualora per l'esecuzione di interventi manutentivi sulle strutture portuali si rendesse necessario liberare temporaneamente il posto d'ormeggio, il concessionario è tenuto a provvedere, a propria cura e spese e nei termini assegnati d'ufficio, a rendere disponibile l'area assegnata.
2. L' Autorità di Bacino del Lario e dei Laghi Minori potrà disporre ed effettuare lo spostamento dei natanti anche senza preventiva autorizzazione da parte del concessionario qualora sia necessario intervenire per manutenzioni in area portuale o per eventuali manifestazioni autorizzate.
3. Il concessionario è tenuto a segnalare, la presenza di attrezzatura di ormeggio (trappa/pendino) ammalorata o vetusta ai fini della manutenzione da effettuarsi a carico dell'Autorità di Bacino. Potrà provvedere autonomamente a propria cura e spese alla installazione di attrezzatura di emergenza (doppio pendino) previa richiesta e secondo le specifiche espresse volta per volta da parte del servizio Lavori Pubblici dell'Ente concedente. L'eventuale rottura di attrezzatura di ormeggio non precedentemente formalmente segnalata agli uffici nel termine minimo di gg. 15 antecedenti la data di eventuali sinistri, NON comporterà responsabilità a carico dell'Ente per danni alle imbarcazioni.
4. Il concessionario che intendesse rimuovere la propria unità di navigazione per un periodo maggiore di 30 giorni è tenuto a darne comunicazione all'Autorità di Bacino.
5. La modifica delle dimensioni degli spazi destinati ad ormeggio al di fuori dei parametri previsti in sede di assegnazione, sarà in ogni caso soggetta all'espressione di parere da parte dell'Ufficio dell'Autorità di Bacino competente.

Articolo 7

1. E' vietato sostare, sia a terra che in acqua, salvo autorizzazione dell'Autorità di Bacino del Lario e dei Laghi Minori, nella fascia immediatamente a ridosso degli spazi acquei portuali nonché nelle aree di accesso e di rispetto attorno alle attrezzature di alaggio, agli scivoli e ai dispositivi di segnaletica diurna e notturna e relative pertinenze, nei pressi dei moli e strutture di approdo.
2. In tutti i porti è consentito l'approdo per le sole manovre d'imbarco e sbarco anche a mezzi nautici non stabilmente ormeggiati nel porto. La regolazione di tali usi è definita dell'Autorità di Bacino del Lario e dei Laghi Minori.
3. Nei porti e sui pontili e nelle immediate vicinanze è vietato:
 - a. praticare la balneazione ed esercitare la pesca con qualsiasi tecnica partendo da banchine, pontili e moli, salvo specifica autorizzazione dell'Autorità di Bacino del Lario e dei Laghi Minori;
 - b. l'uso di tavole a vela e simili e l'uso di pedalò, sandolini ed altri mezzi dotati di scarsa manovrabilità, salvo specifica autorizzazione dell'Autorità di Bacino del Lario e dei Laghi Minori.
4. Nei porti e sui pontili e nelle aree demaniali collegate deve essere reso possibile il transito pedonale pubblico almeno nelle ore diurne.

Articolo 8

1. L'Autorità di Bacino potrà provvedere d'ufficio alla rimozione dell'unità di navigazione ove per qualsiasi motivo:
 - a. non si possieda o si perda il diritto all'ormeggio;
 - b. si occupi un posto diverso da quello assegnato;
 - c. si occupi una qualsiasi area diversa da quelle adibite all'ormeggio;
 - d. non si rispettino le disposizioni dei precedenti articoli del presente disciplinare contenente gli "obblighi del concessionario".
2. Nessuna responsabilità potrà essere addebitata all'Autorità di Bacino che ha disposto la rimozione per danni all'unità di navigazione o alle cose in essa contenute.
3. La rimozione, gestita dall'Autorità di Bacino, avverrà senza obbligo di ulteriore formalità.

4. Tutte le spese inerenti la rimozione, il deposito, il trasporto dell'unità di navigazione dal luogo di custodia sono a carico del soggetto che provvederà al suo ritiro previa identificazione.
5. I proprietari dell'unità abusiva sono tenuti a risarcire le spese sostenute per la rimozione e la custodia forzata del mezzo di loro proprietà.

Articolo 9

1. Per quanto non specificatamente disciplinato nei precedenti articoli si applicano il Codice della Navigazione, la relativa normativa attuativa, la normativa regionale vigente in materia e il Regolamento dell'Autorità di Bacino del Lario e dei laghi Minori per la gestione dei porti lacuali e delle strutture d'ormeggio del demanio lacuale.
2. Qualora sia ravvisato uno o più comportamenti o situazioni di cui ai precedenti articoli l'Autorità di Bacino può disporre la revoca della concessione già perfezionata, ancorché regolarmente pagata, e procedere alla rimozione dell'unità di navigazione così come previsto dall'art. 8, nonché l'applicazione del comma 6 dell'art. 53 e successivi della L.R. n. 6 del 04.04.2012 e la riassegnazione dell'ormeggio.
3. La revoca del posto assegnato non dà diritto al Concessionario alcun rimborso per canoni eventualmente già pagati.

Luogo	Data	Il Dichiarante